

# Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo united linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Mediobanca Selezione Più (cod. tariffa E6303)

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo I) e unit linked (Ramo III)

Il presente DIP Aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

## Società

**Crédit Agricole Vita S.p.A.**, con sede legale in Via Università, 1 - 43121 Parma e sede amministrativa in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800973015; Sito internet: [www.ca-vita-it](http://www.ca-vita-it) - Email: [informazioni@ca-vita.it](mailto:informazioni@ca-vita.it); PEC: [informazioni.ca-vita@legalmail.it](mailto:informazioni.ca-vita@legalmail.it).

Crédit Agricole Vita S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Vita S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00090 ed autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni vita con decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio del 21 giugno 1990.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad euro 982,66 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad euro 2,086 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (*solvency ratio*) è pari al 196%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa [www.ca-vita.it](http://www.ca-vita.it).

Al Contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

Mediobanca Selezione Più è un prodotto di investimento assicurativo di tipo caso morte, a vita intera, multiramo, con possibilità per il Cliente di richiedere il Pagamento Anticipato del Capitale Maturato (Riscatto) in ogni momento dopo un anno dalla Data di Decorrenza.

In caso di morte dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un importo pari alla somma tra:

- il Capitale Maturato nella Gestione Separata, in relazione al quale la Compagnia garantisce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai Versamenti effettuati dal Cliente nel suddetto Comparto Gestione Separata, al netto dell'eventuale Capitale Disinvestito; e
- il Capitale Maturato del Fondo Interno Assicurativo, variabile in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, determinato come segue:
  - a) se l'età dell'Assicurato al momento della morte è inferiore a 75 anni anagrafici: l'importo maggiore tra il Capitale Maturato e i Versamenti effettuati meno i Versamenti corrispondenti al Capitale Disinvestito;
  - b) se l'età dell'Assicurato al momento della morte è uguale o superiore ai 75 anni anagrafici: il Capitale Maturato maggiorato di un Bonus pari all'1% (la maggiorazione non potrà comunque superare l'importo di euro 50.000);
- una maggiorazione pari all'eventuale imposta dovuta sui rendimenti maturati (calcolata al momento della morte dell'Assicurato) e all'imposta di bollo dovuta fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla morte (la maggiorazione non potrà comunque superare l'importo di euro 10.000).

Per quanto riguarda la ripartizione del Capitale Investito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno Assicurativo, ad integrazione di quanto riportato nel KID, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche (si tenga presente che il Capitale Investito è ripartito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno Assicurativo secondo le percentuali previste da uno dei quattro Profili Predefiniti di Investimento, selezionabili liberamente dal Cliente, di seguito riportate).

| Mediobanca FLEX 1 | Comparto Gestione Separata 50% | Fondo Interno 50% |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|                   | 50.000,00                      | 50.000,00         |
| Mediobanca FLEX 2 | Comparto Gestione Separata 40% | Fondo Interno 60% |
|                   | 40.000,00                      | 60.000,00         |

|                          |                                       |                          |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Mediobanca FLEX 3</b> | <b>Comparto Gestione Separata 30%</b> | <b>Fondo Interno 70%</b> |
|                          | 30.000,00                             | 70.000,00                |
| <b>Mediobanca FLEX 4</b> | <b>Comparto Gestione Separata 10%</b> | <b>Fondo Interno 90%</b> |
|                          | 10.000,00                             | 90.000,00                |

La garanzia opera esclusivamente sulla quota del Premio investita nel ramo I e viene riconosciuta in caso di morte dell'Assicurato e in caso di Riscatto (in questo secondo caso, restano comunque ferme le riduzioni previste); sulla quota invece investita nel ramo III il rischio è esclusivamente a carico dell'Assicurato.



### Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Sono previste le seguenti opzioni contrattuali:

#### **Cambio di profilo (Switch)**

Il Cliente, trascorso almeno un mese dalla Data di Decorrenza, può chiedere che siano cambiate le modalità di investimento del Capitale Maturato, scegliendo un diverso Profilo Predefinito di Investimento.

#### **Riscatto parziale**

Il Cliente, trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, può richiedere il pagamento di una parte del Capitale Maturato, purché:

- il Capitale Investito residuo sia pari o superiore a euro 100.000,00;
- l'importo minimo del Riscatto sia almeno pari a euro 10.000,00.

#### **Regolamenti**

I Regolamenti della Gestione Separata ("Crédit Agricole Vita") e i regolamenti dei Fondi Interni sono disponibili sul sito internet: [www.ca-vita.it](http://www.ca-vita.it).



### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi**

Non presenti.



### Ci sono limiti di copertura?

La prestazione non presenta né limitazioni né esclusioni.



### Quanto e come devo pagare?

#### **Premio**

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, si precisa che il Cliente può effettuare Versamenti mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia, con addebito sul conto corrente intestato o cointestato al Cliente e aperto presso uno dei Soggetti Abilitati. Solo nel caso in cui il conto corrente presso uno dei Soggetti Abilitati non sia più attivo, il Cliente, previo invio alla Compagnia del modulo di adeguata verifica, potrà effettuare Versamenti tramite bonifico a favore della Compagnia, indicando nella causale cognome e nome del Cliente ed il numero del Contratto, oppure tramite Area Clienti accessibile dal sito web dell'impresa. Non sono possibili pagamenti in contanti. Si precisa che il premio è da intendersi comprensivo di imposta.

Il Contratto prevede i seguenti importi minimi e massimi di premio:

- un Primo Versamento non inferiore a euro 100.000,00;
- Versamenti Aggiuntivi di un importo non inferiore a euro 50.000,00 che il Cliente può effettuare dopo 30 giorni dalla Data di Decorrenza, a condizione che l'assicurato e il Cliente, alla data del Versamento, non abbiano ancora compiuto 90 anni.

La Compagnia può però decidere di non accettare Versamenti Aggiuntivi.

Il totale dei versamenti effettuati dal Cliente (o da più Clienti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) non può essere superiore ad euro 20.000.000,00 nella gestione separata "Crédit Agricole Vita". Il suddetto limite si riferisce alla somma di tutte le operazioni di Versamenti, al netto del Capitale Disinvestito, nel corso dei dodici mesi precedenti, relative a qualsiasi contratto di assicurazione sottoscritto dal Cliente (o da un Cliente collegato), se tale contratto prevede investimenti nella Gestione Separata.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persona fisica e persona giuridica) (i) nel caso di persona fisica, aventi età minima di 18 anni e massima di 80 anni; (ii) che abbiano esperienza e conoscenza almeno informata dei prodotti di investimento assicurativi; (iii) che abbiano una propensione al rischio almeno medio-bassa; (iv) che abbiano l'obiettivo di coniugare la crescita del capitale investito con la possibilità di scegliere la quota del capitale garantito su un orizzonte temporale di investimento di medio periodo (5 anni); (v) che possano subire perdite almeno contenute; (vi) che vogliano effettuare un investimento assicurativo tramite un Premio unico (minimo 100.000,00 euro) e, comunque, avere la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.



## Quali sono i costi?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel KID, si forniscono le seguenti informazioni sui costi a carico del Cliente:

### **Costi applicati al rendimento della Gestione Separata:**

Per la gestione separata "Crédit Agricole Vita", l'1,00% sul Rendimento Medio Annuo della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita".

### **Costi di intermediazione**

La quota parte retrocessa in media ai distributori (secondo gli accordi di distribuzione) è pari al 54,90% annuo. Tale quota è calcolata con riferimento all'intero flusso commissionale previsto per il periodo di detenzione raccomandato.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|   |  |
|---|--|
| <b>IVASS o CONSOB</b>   | Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> .   |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |  |
| <b>Arbitro Assicurativo</b>   | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.   |
| <b>Mediazione</b>   | Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).   |
| <b>Negoziazione assistita</b>   | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.  |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>  | Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): è possibile presentare ricorso all'ACF, istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione.<br><br>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |

## QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

|   |   |
|---|---|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | <p><b>Regime fiscale dei Premi</b><br/>Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.<br/>I premi versati dal Cliente non beneficiano di alcuna detrazione di imposta.</p> <p><b>Regime fiscale delle somme corrisposte</b><br/>Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza del contratto è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>quanto ricevuto, in caso di vita, da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, costituisce reddito per la parte corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito e l'ammontare dei premi pagati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatto parziale). Sul reddito così determinato la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi determinata a norma di legge. Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso;</li> <li>in caso di morte sono esenti dall'IRPEF, esclusivamente le somme relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell'esercizio di attività commerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all'imposta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d'impresa.<br/>In caso di "variazione di asset allocation" (Switch) non verrà prelevata alcuna imposta anche se il comparto disinvestito presentasse performance positive.<br/>Le prestazioni liquidate iure proprio in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dalla imposta sulle successioni.</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b><u>Imposta di Bollo</u></b></p> <p>Le comunicazioni relative al presente contratto, con riferimento alla parte di capitale investita nel Ramo III, sono soggette all'imposta di bollo, calcolata sul complessivo valore di riscatto o, in mancanza, sul valore di rimborso (art. 13, comma 2 ter, tariffa allegata DPR 642/1972 introdotto dal DL 201/2011).</p> <p>La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20% (limitatamente al caso di Contraente diverso da persona fisica, con un massimo di 14.000,00 euro). Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari assicurativi che il Contraente ha in vigore presso la Compagnia.</p> |
|--|---|

| <b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>  |   |
|---|---|
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>   | Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Vita al seguente link ( <a href="https://www.ca-vita.it/notizie-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche">https://www.ca-vita.it/notizie-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche</a> ). |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b> | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Vita o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.  |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>   | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.   |

**PER QUESTO CONTRATTO Crédit Agricole Vita DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.**